



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2024

Revisione: Rev. 1.0.3

Natura delle modifiche: aggiornamento

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

PREMESSA

CAP1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

1.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

1.1.3 LE SANZIONI

1.1.4 LE FATTISPECIE DI REATO

1.1.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DA RESPONSABILITÀ

1.1.6 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.2 L'ARTICOLO 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

CAP2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

CAP3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

3.2 FUNZIONE DEL MODELLO

3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO

3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

3.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

CAP4 ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

4.1 IL CODICE ETICO DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE SOCIETARIE

4.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI

4.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

CAP5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA

5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA

5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV

5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

5.4.1 AGGIORNAMENTO

5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

5.4.3 FORMAZIONE

5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

5.4.5 REPORTING

5.5 POTERI DELL'ODV

CAP6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

- 6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE
- 6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE
- 6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI
- 6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI
- 6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

CAP7 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

- 7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZ
- 7.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

CAP8 SISTEMA DISCIPLINARE

- 8.1 PRINCIPI GENERALI
- 8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- 8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
- 8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEI SINDACI
- 8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

PARTE SPECIALE

- A** REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- B** REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- C** REATI SOCIETARI
- D** REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- E** REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- F** REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- G** REATI AMBIENTALI
- H** REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE

L ILLECITI PENALI ED ILLECITI IN MATERIA
SPORTIVA

CODICE ETICO

***GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
WHISTLEBLOWING POLICY***



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Aree di Rischio

Le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL e Accordi Collettivi

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli Accordi Collettivi applicati dalla Società, ivi compresi gli accordi collettivi ex art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

Codice Etico

Il codice etico adottato dalla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.r.l., ed i relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni

Tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari

Gli esponenti societari (amministratore unico, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società) ed i Collaboratori Esterni e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società.

Dipendenti

I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

Decreto

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Fornitori

I fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Consulenti e di Partner.

Incaricati di un Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida

Le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dall'art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Organismo di Vigilanza (OdV)

L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi di controllo

Il collegio sindacale e l'organo di revisione (i revisori o la società di revisione).

Organi Sociali

Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed i loro membri.

P.A.

La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Reati ed Illeciti

Le fattispecie di reato e di illecito alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno (o Key Officer)

Soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina da parte dell'amministratore delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa per le operazioni nelle Aree di Rischio.

Scheda di evidenza

Documento che identifica il Partner, fornitore o parte terza, l'oggetto del contratto, i riferimenti e gli estremi dell'accordo

Società (o Pescara)

Delfino Pescara 1936 S.p.a.

Soggetti Apicali

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Soggetti Sottoposti

Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

PREMESSA

La Delfino Pescara 1936 S.p.a. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della propria posizione ed immagine.

Delfino Pescara 1936 S.p.a. ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

La Società, sensibile all'esigenza di garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, adotta il Modello anche in conformità alla previsione di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

CAPITOLO 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231

1.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti.

1.1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (Soggetti Apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Soggetti Sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. E' opportuno altresì sottolineare che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Qualora l'autore del reato rientri tra i Soggetti Apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Non vi è invece alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore del reato rientri tra i Soggetti Sottoposti, poiché in tal caso la responsabilità dell'ente sussiste solo se risulta che la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede che *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Sussiste l'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

1.1.3

LE SANZIONI

Le sanzioni previste a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati, sono:

- **sanzioni pecuniarie** determinate in base ad un sistema per quote in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; a ciascuna quota può corrispondere un valore che va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37;
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca** (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l'Ente ha tratto dal Reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.1.4

LE FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'ente sorge solo per i reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state nel tempo introdotte categorie di reati differenti tra loro. Alcuni sono reati tipici ed esclusivi dell'attività dell'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (**artt. 24** del Decreto "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato e di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato"; **art. 25** "del Decreto "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" [rubrica e articolo novellati dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione]);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis** del Decreto, introdotto dall'art. 7 dalla legge 18 marzo 2008 n.48);
- Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter** del Decreto aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis** del Decreto, introdotto dal decreto legge 25 settembre 2001 n.350 e modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1** Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99);

- Reati societari (**art. 25-ter** del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61);
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (**art. 25-quater** del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n.7);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater.1** del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7);
- Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, le pedopornografie anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (**art. 25-quinquies** del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.228);
- Abusi di mercato (**art. 25-sexies** del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n.62);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-septies** del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 25-octies** del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies** del Decreto aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Induzione non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-decies**, articolo così rinumerato dall'art. 2, D.Lgs n. 121/2011);
- Reati Ambientali (**art. 25-undecies** articolo introdotto dall'art. 2, D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies** del Decreto);

Reati transnazionali (**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146**): l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale se rivestono carattere di transnazionalità.

1.1.5

L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente o attenuante al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente. In caso di reato commesso da un Soggetto Apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al Soggetto Apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un Reato commesso da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta. Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dall' art. 7 del Decreto, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.1.6

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- 1) individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.2

L'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

L'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, in base al quale *"Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di*

lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Lo Statuto della F.I.G.C. prevede, all'art. 7, comma 5, che *"Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:*

a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;

c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

L'adozione del Modello, la cui struttura presenta caratteristiche del tutto analoghe ed assimilabili a quelle dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7, comma 5 dello Statuto F.I.G.C., consente alla Società di conformarsi, oltre che alla normativa statale, anche alle previsioni imposte dall'ordinamento sportivo.

CAPITOLO 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

2.1

Delfino Pescara 1936 S.p.a. ha per oggetto l'esercizio di attività sportive, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre calcistiche nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G.C. e dei suoi organi.

La Società può compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La Società può promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, articoli e servizi di vario genere direttamente o a mezzo terzi mediante l'utilizzo di esercizi commerciali aperti al pubblico, reti radio televisive, reti telefoniche e telematiche, produzioni cinematografiche, edizioni di giornali e riviste.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile ai sensi della normativa vigente;
- determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza limitazioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del **24.11.2021**, ha stabilito i poteri del Presidente per permettere la gestione ordinaria e straordinaria della società e che di seguito vengono indicati: al Presidente Daniele Sebastiani sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dallo Statuto Sociale e, quindi, il potere di impegnare economicamente e finanziariamente la società sia nei confronti degli istituti di credito che in tutte le attività commerciali ed istituzionali che saranno compiute per il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene altresì affidata la rappresentanza e la firma della società per tutti i rapporti con la lega di appartenenza e con la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il potere di impegnare validamente la società agli effetti federali e sportivi, oltre all'incarico di "dirigente responsabile della gestione", previsto dal C.U. FIGC n. 253/A del 21/05/2021, relativo al sistema delle Licenze Nazionali.

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'impresa. Al Presidente viene altresì attribuito l'incarico di Dirigente Responsabile della Gestione della società previsto dal Titolo III, n. 2, lett. i) del Sistema della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/22 e fino alla scadenza dell'incarico triennale, nonché il potere di impegnare validamente la società agli effetti sportivi e federali

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. La Revisione Legale dei conti è affidata alla società di Revisione Crowe Bompani Spa

Struttura di Delfino Pescara 1936 S.p.a.




2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

La Società ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato su specifiche "direzioni" dotate di un'area di ampia autonomia gestionale.

L'impostazione adottata è quella della c.d. "*delega a cascata*", giustificata dalla previsione, all'interno della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, della facoltà di subdelega delle funzioni ad essi attribuite. La struttura tecnico/operativa, articolata in modo funzionale al raggiungimento degli scopi statutari, è graficamente rappresentata dal seguente schema:

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



La gestione societaria è assicurata dalle funzioni predette, che operano sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Responsabile di gestione

- Segreteria Generale;
- Direzione Sportiva;
- Amministrazione Finanza e Controllo;
- Marketing e Comunicazione;
- Ufficio Stampa;
- Sicurezza.

- Direzione Sportiva:

- Segreteria Sportiva;
- Logistica;
- Prima Squadra;
- Team Manager;

- Dirigente Addetto Arbitri;
- Settore Giovanile;
- Staff Sanitario.

- Amministrazione Finanza e Controllo:

- Contabilità;
- Biglietteria ;
- Magazzino – Ufficio Acquisti;

- Marketing e Comunicazione:

- Merchandising e Store Ufficiale

- Sicurezza:

- Delegato alla Sicurezza
- Vice Delegato Sicurezza;
- Steward;
- Supporter Liaison Officer.

Di seguito, è sintetizzato, in via esemplificativa, l'ambito delle attività cui ogni funzione è deputata.

DIREZIONE:

- coordinamento delle funzioni che fanno capo alla segreteria generale;
- assicurare l'osservanza delle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle norme di legge in tutti i luoghi di lavoro e impianti sportivi nei quali la Società esercita la sua attività;
- gestione delle relazioni con istituzioni o gruppi di interesse locali;
- supervisione dell'attività amministrativa della società.

UFFICIO STAMPA

- gestione dei rapporti con la stampa, gli altri media e delle relazioni con l'esterno;
- l'organizzazione di interviste con calciatori ed allenatori e di conferenze stampa;
- rilascio di comunicati stampa riguardanti la Società.

SEGRETERIA GENERALE e SEGRETERIA

- gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori, allenatori e collaboratori della prima squadra (contratti, tesseramento, squalifiche, ricorsi, pratiche relative al Collegio Arbitrale);
- assicurare che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto della normativa sulla privacy;
- Il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle partite interne;
- Il coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle trasferte;
- programmazione ed organizzazione del ritiro estivo;
- rilevazione delle presenze dei dipendenti;

SICUREZZA

- assicurare l'osservanza delle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle norme di legge nei luoghi.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

- gestione adempimenti contabili e fiscali (registrazione fatture passive, emissione fatture attive, predisposizione pagamenti, tenuta delle scritture contabili, preparazione delle scritture di riepilogo per la predisposizione del bilancio annuale e delle chiusure infra annuali, gestione clienti e fornitori, gestione rapporti con istituti di credito, dichiarazioni fiscali, ecc.);
- reporting periodico (predisposizione budget aziendale economico, finanziario e patrimoniale, analisi periodiche degli scostamenti tra consuntivo e budget, predisposizione reporting periodici semestrali, predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale);
- utilizzo e mantenimento del corretto funzionamento e della manutenzione del sistema amministrativo contabile;
- assistenza per la predisposizione della documentazione amministrativa contabile ai fini dell'iscrizione al campionato e prevista dalla normativa federale e della Lega di appartenenza.

La gestione e l'elaborazione delle pratiche del lavoro della Società, la cui attività è oggetto di controllo e coordinamento da parte del Responsabile Amministrazione, Finanza e controllo, sono svolte dagli uffici interni amministrativi. Le principali attività riguardano i seguenti ambiti:

- tenuta e aggiornamento libri obbligatori;
- aggiornamento ed archiviazione della documentazione;
- calcolo ed aggiornamento delle retribuzioni, ritenute e contributi;
- predisposizione dei cedolini paga e loro imbustamento.

Biglietteria e gestione stadio

- emissione dei titoli nominativi per assistere alle partite di casalinghe e degli abbonamenti in conformità alla normativa vigente;
- gestione delle problematiche fiscali e legali correlate all'emissione di biglietti;
- implementare le attività necessarie affinché il regolamento stadio venga correttamente implementato e rispettato;
- assicurare l'osservanza delle misure generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle norme di legge presso lo Stadio Adriatico, nei luoghi di lavoro costituiti dagli uffici presso lo stadio Adriatico e nei locali adibiti a biglietteria;
- assicurare che il trattamento dei dati della biglietteria si svolga nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il servizio di biglietteria è gestito attraverso il sistema informativo di proprietà di un operatore esterno, attualmente della società TicketOne, denominato "superfufo". Quest'ultimo garantisce contrattualmente il corretto funzionamento del sistema e la necessaria assistenza.

MARKETING E COMUNICAZIONE

- la concessione della raccolta pubblicitaria presso lo Stadio;
- l'incarico di ricercare e proporre alla Società soggetti interessati alla conclusione di rapporti di sponsorizzazione con il la medesima (sponsor, partner ufficiali, fornitori ufficiali, ecc.);
- gestione dei rapporti con gli sponsor ed i partner commerciali in genere;
- gestione del merchandising;
- gestione degli eventi.

DIREZIONE SPORTIVA

- coordinamento delle funzioni che fanno capo alla direzione sportiva;
- coordinamento delle funzioni che fanno capo alla segreteria sportiva.
- coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle trasferte e dei ritiri delle squadre;
- supervisione dell'attività sportiva della prima squadra (staff tecnico, calciatori).
- coordinamento dell'attività sportiva del settore giovanile;
- attuazione di un programma di formazione e di valutazione dei giovani calciatori ed allenatori;

STAFF MEDICO-SANITARIO

- predisposizione, compilazione, aggiornamento e custodia delle schede sanitarie di ogni calciatore;
- gestione sanitaria dei calciatori (visite, somministrazione medicinali, corretta informativa ai calciatori, politica di prevenzione del doping);
- assicurare che il trattamento dei dati sensibili si svolga nel rispetto della normativa sulla privacy.

CAPITOLO 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

Come già anticipato in premessa, Delfino Pescara 1936 S.p.a., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della posizione e dell'immagine propria e dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche societarie procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati da Delfino Pescara 1936 S.p.a., è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indica il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito societario, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria ed approvate nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e in data 31 marzo 2008.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.p.a. con delibera dell' **11/06/2019** e **aggiornato con Delibera del 3 luglio 2023**.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione della Società ha, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV), con il

compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2

FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Delfino Pescara 1936 S.p.a. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione societaria;
- consentire a Delfino Pescara 1936 S.p.a., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- 1) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- 2) la mappatura delle Aree di Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- 3) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- 4) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- 5) l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- 6) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 7) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 8) la verifica dei comportamenti societari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- 9) l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- 10) l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3

REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Premesso quanto sopra la Società ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di gestione.

Per la realizzazione del progetto, la Società ha provveduto a creare un *team* di lavoro composto da tutti i dirigenti della società, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:

- 1) mappatura degli ambiti societari di attività a rischio di reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
- 2) valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, alla identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;
- 3) nomina dell'OdV, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda al Capitolo 5).

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

3.4

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una "**Parte Generale**" e dalle seguenti singole "**Parti Speciali**" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto:

- **Parte Speciale A** reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto;
- **Parte Speciale B** reati informatici ai sensi dell'art. 24-*bis* del Decreto;
- **Parte Speciale C** reati societari indicati all'art. 25-*ter* del Decreto;
- **Parte Speciale D** reati contro la personalità individuale indicati nell'art. 25-*quater* del Decreto; Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- **Parte Speciale E** reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto;
- **Parte Speciale F** reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi, sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto;
- **Parte Speciale G** Reati Ambientali;
- **Parte Speciale H** Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio;
- **Parte Speciale I** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale L** Illeciti penali ed illeciti in materia sportiva.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto è stato valutato che il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati falsi, al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e ai reati transnazionali è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.p.a. di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello “un atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.p.a.

E’ peraltro riconosciuta al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.p.a. la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall’OdV di Delfino Pescara 1936 S.p.a. ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni societarie.

A seconda del tipo di modifica proposta, essa sarà apportata direttamente dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 S.p.a.

CAPITOLO 4

ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

In conformità allo spirito del Decreto, Delfino Pescara 1936 S.p.a. considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono “*diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*”.

Nell’identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello societario per garantire l’efficacia del Modello medesimo, sono:

- 1) il Codice Etico;
- 2) il sistema organizzativo societario;
- 3) le politiche e le procedure societarie;
- 4) il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati;
- 5) il sistema di controllo di gestione;
- 6) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- 7) il sistema disciplinare;
- 8) la mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi sono esposte in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei Protocolli.

Per quanto attiene le componenti di cui ai punti 6, 7 e 8 si fa riferimento ai rispettivi capitoli.

4.1

IL CODICE ETICO DI DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

Come più sopra accennato, Delfino Pescara 1936 S.p.a. è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell’interesse della

stessa e delle altre realtà che operano in seno all'ordinamento sportivo, e in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest'ottica Delfino Pescara 1936 S.p.a. ha provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **11/06/2019**, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dalla Società per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

- i valori morali ispiratori dell'attività della Società;
- il comportamento nell'attività quotidiana;
- il comportamento nella conduzione delle trattative e negli affari in genere;
- la gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Dipendenti di Delfino Pescara 1936 S.p.a., così come per tutti i suoi Clienti e Fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Delfino Pescara 1936 S.p.a. ha deciso di:

- distribuirlo a tutti i Dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- inviarlo ai principali Clienti e Fornitori;
- inserirlo nel sito ufficiale della Società.

L'adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.

4.2

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

Delfino Pescara 1936 S.p.a. dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di:

- a) linee di dipendenza e riporto;
- b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
- c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini tutte le informazioni societarie sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Delfino Pescara 1936 S.p.a. si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali

sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

4.3

LE POLITICHE E LE PROCEDURE SOCIETARIE

Delfino Pescara 1936 S.p.a., nell'ottica di fornire a tutti i suoi Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi, cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

- 1) la liceità e l'eticità dei comportamenti;
- 2) la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
- 3) la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
- 4) un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
- 5) adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
- 6) la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

4.4

IL SISTEMA DI DELEGHE E L'ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI

Delfino Pescara 1936 S.p.a., al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "Deleghe", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa).

In particolare, la Società ha adottato un sistema di Deleghe che persegue gli obiettivi di renderlo pienamente coerente con la filosofia organizzativa e di costituire un valido strumento in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno della Società, contenendo vincoli di carattere:

1. Qualitativo: ogni soggetto destinatario di Deleghe ha la possibilità di esercitare le stesse esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza;
2. Quantitativo: sono specificati gli importi massimi entro i quali le Deleghe possono essere esercitate con una definizione delle soglie differenziata in relazione alle specifiche esigenze di *business*. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione passa ai massimi vertici societari (a seconda degli importi e della tipologia di spesa: all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione).

4.5

IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo di Delfino Pescara 1936 S.p.a. è assicurare la costante rispondenza delle attività poste in essere dalle proprie risorse agli obiettivi strategici della Società. Il sistema di Controllo di Gestione persegue questo obiettivo agendo congiuntamente sulle attività di:

- programmazione e definizione del budget;
- rilevazione dei dati consuntivi;
- analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget.

Fase di programmazione e budgeting

È questa la fase in cui Delfino Pescara 1936 S.p.a. provvede a definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.

Per la realizzazione di questa fase, la Società ha posto attenzione a creare una metodologia tale da assicurare il coinvolgimento di più soggetti nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, tale da garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati.

Questo trova realizzazione in un flusso procedurale che prevede quale primo *step* l'elaborazione del budget annuale da parte del Responsabile Amministrativo. Di tale proposta è prevista, successivamente, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. È quindi compito del Presidente la scomposizione dei generali obiettivi di budget in sub-obiettivi da assegnare alle singole funzioni/direzioni e la conseguente assegnazione delle risorse economiche necessarie al loro raggiungimento.

Le previsioni di budget in tal modo definite (con dettaglio dei limiti di spesa per singola tipologia di costo/investimento) sono vincolanti per tutte le funzioni/direzioni societarie, non essendo possibile effettuare, in corso d'esercizio, operazioni differenti per tipologia di spesa o per importo, da quelle previste nel budget.

Qualora esigenze sopravvenute facciano sorgere la necessità di operazioni inizialmente non previste (cosiddetto extra budget), il flusso procedurale prevede la necessaria autorizzazione da parte del massimo vertice societario (in funzione degli importi coinvolti, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione).

Nell'ambito del processo della definizione del budget, è in ogni caso compito di ciascuna funzione societaria segnalare all'OdV incoerenze ed eventuali altri elementi che possano eventualmente dar luogo ad irregolarità o ad allocazioni non rilevabili in sede di controllo.

Fase di consuntivazione

È questa la fase in cui Delfino Pescara 1936 S.p.a. provvede a monitorare l'andamento economico della Società, rilevando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di budget ed analizzandone le cause, e a riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

In particolare, tutte le informazioni in merito vengono riportate sia al responsabile dell'area interessata, sia all'OdV (ove ritenuto rilevante ai fini dell'attività di quest'ultimo) nonché, con un appropriato livello di sintesi, ai massimi vertici societari (Amministratore Delegato, Presidente, Consiglio di Amministrazione).

Tale attività, oltre a rappresentare uno strumento di gestione manageriale, assicura in ogni caso la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio esercizio.

A queste verifiche, proprie dell'area controllo di gestione, riferibile al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, si aggiungono tutti gli altri controlli operativi (es: autorizzazioni per l'avvio di iniziative, autorizzazioni al pagamento, verifica del rispetto delle deleghe e dei poteri di firma, riscontri e quadrature contabili, etc.) insiti nei singoli processi societari.

Da quanto sopra esposto è possibile rilevare che:

- l'attuale sistema di Controllo di Gestione è strutturato in modo da offrire adeguate garanzie circa la sistematicità degli obiettivi, sia dal punto manageriale che sportivo;
- il processo a cascata così come oggi strutturato, a partire dal budget della Società per giungere ai budget di dettaglio delle singole funzioni/direzioni, è tale da minimizzare il rischio di iniziative o stanziamenti non in linea con gli obiettivi generali della medesima;

- la presenza di funzioni centralizzate, di supporto alle singole direzioni/funzioni nelle fasi di elaborazione e controllo del *budget*, assicura l'omogeneità di approccio e l'unicità di linguaggio tra le varie realtà organizzative della Società;
- la rilevazione sistematica di ogni eventuale variazione dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni ai livelli gerarchici, è in grado di assicurare la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio di esercizio.

CAPITOLO 5 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA

Delfino Pescara 1936 S.p.a., in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell'attuale assetto della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del **3 luglio 2023**, ha provveduto al rinnovo della nomina dell'Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico nominato e confermato nella persona dell'avv. Domenico Giorgetti.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà ordinariamente durata triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sarà ammessa:

- a) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- b) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.);
- c) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- d) allorché vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
- e) allorché cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

5.3 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ODV

Pur in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, è stato comunque possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione societaria, l'organo che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

E' infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- autonomia e indipendenza;

- professionalità;
- elevata continuità di azione.

A tale riguardo si precisa che:

- ai fini dell'attestazione del requisito di *autonomia ed indipendenza* è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell'ente;
- con riferimento al requisito della *professionalità*, l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- in merito alla *elevata continuità di azione*, l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

Con la deliberazione sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza, qui di seguito indicati.

L'Organismo di Vigilanza di Delfino Pescara 1936 S.p.a. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- **vigilare sull'effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- **verificare l'efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
- **aggiornare il Modello** al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura societaria.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Delfino Pescara 1936 S.p.a. i seguenti compiti:

5.4.1 AGGIORNAMENTO

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di amministrazione le possibili aree di intervento;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa

contenete le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.

5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

- Verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura societaria. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tali segnalazioni devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo societario, da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni societarie (anche attraverso apposite riunioni), al fine di:
 - tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio;
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute.

5.4.3 FORMAZIONE

- Promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello, e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti e aggiornamenti.

5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

- Segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto, alla funzione competente, al Presidente o all'Amministratore Delegato, nonché, nell'ambito dell'attività di *reporting*, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- coordinarsi con il *management* societario per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

5.4.5 REPORTING

Sono assegnate all'OdV di Delfino Pescara 1936 S.p.a. due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di Delfino Pescara 1936 S.p.a. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

5.5 POTERI DELL'ODV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

- a) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* societario, delibera annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- b) l'Organismo di Vigilanza è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'OdV di Delfino Pescara 1936 S.p.a., in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che

tenga conto delle esigenze della Società in relazione all'applicazione del Decreto.

6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- a) OdV: seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure societarie interne adottate da Delfino Pescara 1936 S.p.a. e alla descrizione della struttura e delle dinamiche societarie; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- b) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.
- c) Altro personale: nota informativa in Delfino Pescara 1936 S.p.a.; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Societari i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Societari hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Societari con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZI

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Delfino Pescara 1936 S.p.a. o suoi Esponenti Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Societari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni societarie di Delfino Pescara 1936 S.p.a. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Societari) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

7.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale indirizzerà poi la segnalazione all'OdV. Nel caso in cui la segnalazione non dia esito, il

Dipendente che si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I Dipendenti con funzioni dirigenziali e i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 7.1 direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica domgiorgetti@gmail.com, oppure tramite posta al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Delfino Pescara 1936 S.p.a., via Arrone n. 7, c.a.p. 65128.

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i Dipendenti o affisse in luogo accessibile a tutti (bacheche) e vincolanti per i medesimi.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

In riferimento ai soggetti Dipendenti con la qualifica di calciatori, allenatori, direttori sportivi, segretari, preparatori atletici, il procedimento disciplinare seguirà le tempistiche e le modalità previsti dagli accordi collettivi di riferimento.

Fatto salvo il caso in cui le particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare non conferiscano una maggior o minor gravità alla medesima:

- 1) incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite da Pescara Calcio S.p.A.;
- 2) incorre nel provvedimento della **multa non superiore ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo** il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;
- 3) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro** il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Delfino Pescara 1936 S.p.a. arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine all'integrità dei beni della stessa, ovvero compia atti contrari ai suoi interessi;
- 4) incorre nei provvedimenti del **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

- 5) incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore Generale.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Delfino Pescara 1936 S.r.l., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE E DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato e/o dei Sindaci di Delfino Pescara 1936 S.p.a., l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le presenti linee di condotta dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7,
COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

PARTE SPECIALE A

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

INDICE PARTE SPECIALE A

DEFINIZIONI

- CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)
- CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO
- CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
- CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
- 5.1 LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO
 - 5.2 PARTECIPAZIONI A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI
 - 5.3 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE
 - 5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO
 - 5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
 - 5.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO
 - 5.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY
 - 5.8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA
 - 5.9 PROCESSI STRUMENTALI
- CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **Pubblica Amministrazione (P.A.)** si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per **istituzioni pubbliche** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del

Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Per **pubblico ufficiale** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno e che è munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, consiglieri comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti pubblici.

Per **incaricato di pubblico servizio** si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. A titolo meramente esemplificativo, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: esattori dell'Enel, lettori dei contatori di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori, steward.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

«**Art. 24 del Decreto** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n.1 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti, di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria ad duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) »

« **Art. 25 del Decreto** (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. »

[Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

– ***MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)***

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

– ***INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

– ***CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

– ***CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 COD. PEN.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

– ***CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)***

Tale reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

– ***CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

– ***CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento.

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:

- *parlamentari e membri del Governo;*
- *consiglieri regionali e provinciali;*
- *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
- *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della

Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)

- *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- 3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

– **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER COD.PEN.)**

1. Tale fattispecie di reato si verifica nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

[Articolo inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

– ***CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)***

Tale disposizione prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, con riferimento ai tali ipotesi, le pene sono ridotte.

[Articolo inserito ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

– ***PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)***

Tale articolo stabilisce che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

– ***ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD. PEN)***

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

[Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)].

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS COD. PEN.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4).

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

[Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

– ***TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 N. 1, C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

– **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

– **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER, COMMA 1, C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto (c.d. "Aree di rischio").

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P.A. (ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.):

1. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei rapporti con gli organismi appartenenti all'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo:
 - la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
 - la procedura prevista dal Sistema Licenze annualmente emanato dalla F.I.G.C.;
 - la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva;
 - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza.

2. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
 - espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);

- espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l'esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere l'immagine aziendale attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;
- rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
- gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;
- rapporti con i Funzionari degli Enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.;
- gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
- b) gestione del magazzino;
- c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
- d) gestione degli sconti e degli omaggi;
- e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- f) assegnazione degli incarichi di consulenza;
- g) selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
- h) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tal fine nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

CAPITOLO 4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l'espresso obbligo di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
 - segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
 - segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o *Partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o *Partner*;
 - richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;

- f) scegliere Collaboratori Esterni o *Partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare occorre procedere, per ciascuna delle aree sensibili evidenziate nel capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

5.1 LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con gli Uffici competenti presso la Lega e presso la FIGC;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti presso i suddetti Uffici.

5.2 PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di

controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

5.3 GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

5.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali);
3. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;

5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
7. redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
8. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

5.6 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere :

1. l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
5. l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

5.7 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

5.8 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE, SALUTE E SICUREZZA

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

5.9 PROCESSI STRUMENTALI

Per quanto attiene i processi considerati "strumentali" per la commissione dei reati verso la P.A., sono individuate le seguenti procedure di controllo.

1 ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere:

- a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
- e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

2 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve prevedere:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV.

3 ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:

- (i) livelli professionali di applicazione;
- (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
- (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

4 GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere:

- a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
- d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- f) la necessaria *documentazione* (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

5 ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La regolamentazione deve prevedere:

- a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
- d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- e) le modalità di determinazione dei compensi;
- f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- g) la definizione di una contrattualistica standard.

6 SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE

La regolamentazione deve prevedere:

- a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
- d) la definizione di una contrattualistica standard.

7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La regolamentazione deve prevedere:

- a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

1. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza.
 Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando l'adozione delle modifiche che si rendano necessarie nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni);
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 5. indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE B

**REATI INFORMATICI
E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

INDICE PARTE SPECIALE B

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
4.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4.2	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
CAPITOLO 6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Per **documento informatico** si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D. Lgs. 82/2005.

Per **sistema informatico** si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati”.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 24-*bis* del Decreto (di seguito i “Reati Informatici”)

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati)" che prevede:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Il recepimento della Convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

2.1 DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 1 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 1 dell'art. 24-*bis* del Decreto, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si è in presenza di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

A) ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la*

distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "**sistema informatico**" si considera "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*". Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "**dato informatico**", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*".

B) INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

C) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater c.p”.

D) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

E) DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

F) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

G) DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

2.2 DETENZIONE O DIFFUSIONE DI CODICI O PROGRAMMI ATTI AL DANNEGGIAMENTO INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 2 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 2 dell'art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che trattano la “*detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico*”.

A) DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

B) DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

2.3 ILLECITI COMPIUTI ATTRAVERSO L'USO DI UN SISTEMA INFORMATICO (ART. 24-BIS COMMA 3 DEL DECRETO)

Gli articoli del Codice Penale previsti nel comma 3 dell'art. 24-bis del Decreto, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopraccitati (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

A) FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BIS C.P.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

B) FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Nel corso dell'analisi dei processi della Società, è stata individuata l'attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici quale area nel cui ambito potrebbe realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Nell'ambito di tale area sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (dispositivi di rete, sicurezza cablaggi, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di rischio potranno essere disposte dal Presidente di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, convocando, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i *Partner*, devono assumere un comportamento corretto, trasparente, riservato e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali e dei Collaboratori Esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere *files* elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di
 - (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso
 - (ii) progettazione ed esercizio
 - (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:

1. una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico;
2. redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
3. attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
4. attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
5. attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
6. proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
7. protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*;
8. predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio della Società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
9. Predisposizione e attuazione di una *policy* aziendale che stabilisce:
 - le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
 - a) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sull'efficacia ed il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici ed altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

INDICE PARTE SPECIALE C

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

L'art. 25-ter del Decreto prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti

*[Comma inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)*
- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano:

- (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
- (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre

risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

▪ **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 2629-BIS C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

▪ **FALSO IN PROSPETTO (ART. 173-BIS TUF)**

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

▪ *INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ *ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

▪ *ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

▪ ***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

▪ ***FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

▪ ***INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

▪ ***IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

▪ **ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

▪ **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COMMA 3° C.C.)**

La fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità della Società è quella stabilita al comma 3° dell'articolo 2635 c.c.

La disposizione richiamata punisce il soggetto privato (corruttore) che dà o promette denaro o altra utilità a determinati soggetti di un'altra Società quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti affinché questi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La società a cui appartiene il corruttore può essere sanzionata quando la condotta corruttiva è stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della medesima.

[Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)]

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

▪ **AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

▪ *OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di “chiunque”, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);
3. la gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli organismi di controllo appartenenti all'ordinamento sportivo;
4. la gestione di operazioni straordinarie;

5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- Redazione del Bilancio Civilistico;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
- Operazioni sul capitale.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dal Presidente di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, convocando, ove necessario, il Presidente.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi identificati nel capitolo 2, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i soggetti suddetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

CAPITOLO 4 PROCEDURE GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:

- a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - (i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- e) di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge e dall'ordinamento sportivo, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:
 - (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
 - (ii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
- f) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- g) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

4.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- la comunicazione all'OdV (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente e (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. il responsabile della funzione Amministrazione della Società o in mancanza, IL Presidente o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
- (i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - (ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, il Presidente o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio stesso della Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.
3. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, il Presidente o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
 - riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
 - predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

5.2 PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ

La regolamentazione della presente attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli

devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno (anche nei confronti degli organi di informazione) e l'archiviazione del documento approvato.

5.3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendali relative e delle regole di *corporate governance*. In particolare:

1. la Funzione Amministrazione cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza;
2. devono essere tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
3. il Collegio Sindacale verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società;
4. si prevedono riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE D

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**

INDICE PARTE SPECIALE D

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI

- 1.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO)
- 1.2 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

- 2.1 AREE DI RISCHIO RELATIVE ALLE CONDOTTE CRIMINOSE DI CUI AL CAPITOLO 1.1
- 2.2 AREE DI RISCHIO RELATIVE ALLE CONDOTTE CRIMINOSE DI CUI AL CAPITOLO 1.2

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

- 5.1 PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO
- 5.2 CONTRATTI

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI

1.1 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL DECRETO)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico

o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

– ***RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

– ***PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

– ***PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

– ***DETTENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

– ***PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER.1. COD. PEN.)***

Tale disposizione prevede che le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

– **INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

– **TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

– **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

1.2 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale, essa si riferisce inoltre ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*duodecies*, dall'art. 2 del D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012) rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti

di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare".

L' art. 1 del D.Lgs. n. 109/2012 introduce "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" (anche "T.U. Immigrazione"). A seguito delle predette modifiche, all'art. 22 del T.U. Immigrazione viene introdotto il comma 12-*bis*.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 109/2012 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale stabilisce che "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Le normativa di riferimento viene di seguito riportata:

– **LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22 DEL T.U. IMMIGRAZIONE COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012)**

COMMA 1

In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

COMMA 2

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

COMMA 3

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

COMMA 4

Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le

offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

COMMA 5

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

COMMA 5-BIS

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

COMMA 5-TER

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

COMMA 6

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

COMMA 7

[Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

COMMA 8

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

COMMA 9

Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (208).

COMMA 10

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

COMMA 11

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

COMMA 11-BIS

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

COMMA 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,

il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

COMMA 12-BIS

Tale articolo prevede che le pene per il fatto previsto dal comma 12 del T.U. Immigrazione sono aumentate dalla metà ad un terzo:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

COMMA 12-TER

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (Articolo inserito dall'art. 2 Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, in vigore dal 9 agosto 2012)

COMMA 12-QUATER

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

COMMA 12-QUINQUIES

Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

COMMA 13

Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

COMMA 14

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

COMMA 15

I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la

commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

COMMA 16

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

– INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

COMMA 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

COMMA 2

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

COMMA 3

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO 2 AREE A RISCHIO

CAPITOLO 2.1 AREE A RISCHIO RELATIVE ALLE CONDOTTE CRIMINOSE DI CUI AL CAPITOLO 1.1

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

6. gestione di attività operative, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
7. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
8. in astratto, conclusione di contratti con *Internet Provider* riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

CAPITOLO 2.2 AREE A RISCHIO RELATIVE ALLE CONDOTTE CRIMINOSE DI CUI AL CAPITOLO 1.2

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1.2, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- area di reclutamento del personale;
- rapporti con le agenzie per il reclutamento del personale (pubbliche e private)
- espletamento di procedure per l'ottenimento di nulla osta autorizzativi da parte della P.A.
- gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
 - a) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto);
 2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.
-

5.1 PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) *infra*;
- b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione;
- c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di Delfino Pescara 1936 S.p.a., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di Delfino Pescara 1936 S.p.a., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Delfino Pescara 1936 S.p.a.;
- g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- h) Delfino Pescara 1936 S.p.a. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- i) nel rispetto delle normative vigenti, Delfino Pescara 1936 S.p.a. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso

dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

- j) Delfino Pescara 1936 S.p.a. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- k) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Delfino Pescara 1936 S.p.a. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- l) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

5.2 CONTRATTI

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE E

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE PARTE SPECIALE E

DEFINIZIONI

- CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)
- CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO
- CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
- CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
- 5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA
- 5.2 I PRINCIPI
- CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

Decreto Sicurezza

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Medico Competente

Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il soggetto eletto dai lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSLav

Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, OMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle fattispecie delittuose che si possono verificare in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

L'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) prevede che:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

– **SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE (ART. 55 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)**

[I]. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

[II]. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

– **LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale ("Allegato E").

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
2. sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
3. gestione delle emergenze.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti da DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- d) sensibilizzazione della struttura societaria.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti della presente Parte Speciale, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il rappresentante per la sicurezza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

1. organigramma societario;
2. CCNL applicabile ai singoli dipendenti;
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. Procedure ed istruzioni operative adottate da DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Codice Etico.

Ai Destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si prevedono i seguenti principi procedurali.

5.1 LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni a DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., intrattengono rapporti con la stessa.

Sulla base della suddetta politica, DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;

- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

5.2 I PRINCIPI

Ai fini di fornire un'indicazione operativa rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, vengono formalizzate le specifiche procedure, i protocolli e le norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare:

- la procedura per la verifica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia;
- la procedura per la gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà eventualmente ai soggetti competenti di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro e il RSPP;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE F

**REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

INDICE

PARTE SPECIALE F

DEFINIZIONI

- CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)
- CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO
- CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
- CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
- CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

L'art. 28-*octies* del Decreto (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) prevede che:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

– ***RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

– ***RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

– ***IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25-*octies* del Decreto ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è

stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:

- Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Generale;
- Direzione Sportiva;
- Segreteria Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi

ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale che prevede l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società.

Ai Consulenti e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di comportamento suddetti, si prevedono i seguenti principi procedurali, in base ai quali ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a euro 1.000;
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro 5.000 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superiore a euro 1.000;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimento di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da *Partner* e Fornitori;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI
CAPITOLO 2	AREE DI RISCHIO
CAPITOLO 3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
CAPITOLO 4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO
CAPITOLO 5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
CAPITOLO 6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente.

Il D. Lgs. n. 231/2001 individua, all'**art. 25-undecies**, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all'ente. Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all'interno del Codice penale che nella legislazione speciale.

Il **comma 1** si riferisce alla commissione dei reati di "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (art. 727-*bis* Codice Penale), nonché di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733-*bis* Codice Penale)

I **commi 2, 6 e 7** si riferiscono alla commissione dei reati previsti dal Codice dell'Ambiente. Infatti sono considerati reati presupposto le seguenti fattispecie: attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); omessa bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260-*bis*); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279); abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192).

Il **comma 3** si riferisce alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 (articolo 1 comma 1, articolo 2 commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e articolo 6 comma 4) che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1993, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modifiche, nonché norme sulla commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Il **comma 4** si riferisce alla commissione dei reati previsti dall'art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) della legge 28 dicembre 1993, n. 549 che prevede misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente;

I **commi 5 e 7** riferiscono alla commissione dei reati previsti agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 202/2007 emanato in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Le fattispecie previste dai articoli 8 e 9 si riferiscono all'inquinamento doloso e colposo perpetuato tramite il versamento in mare di sostanza inquinanti;

Infine il **comma 8** prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività d'impresa nel caso in cui la società, o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del Codice dell'Ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e all'art. 8 D.lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso).

Infine, il Codice dell'Ambiente, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del D. Lgs. 231/2001 prevedendo la responsabilità dell'ente nel caso di commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Più precisamente, tale norma ha disposto, con riferimento a tale reato, che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 231/2001.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS DEL CODICE PENALE)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali

selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS DEL CODICE PENALE)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**LA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150
DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN
ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO
INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN
VIA DI ESTINZIONE, FIRMATA A WASHINGTON IL 3
MARZO 1973, DI CUI ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1975, N.
874, E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ NORME PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE E LA DETENZIONE DI ESEMPLARI
VIVI DI MAMMIFERI E RETTILI CHE POSSONO COSTITUIRE
PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.**

***ATTIVITÀ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART.
137 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)***

Quando le condotte descritte al comma 1 dell'art. 137 del Codice dell'Ambiente (*"Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"*) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (**scarichi in reti fognarie**) e 108, comma 4, (**scarichi di sostanze pericolose**) è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque

reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (**scarichi sul suolo**) e 104 (**scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 187 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[I] E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

[II] In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

[III] Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

DIVIETO DI ABBANDONO (ART. 192 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ABBANDONO DI RIFIUTI (ART. 255 DEL D.LGS. 152/2006)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[1] Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[comma III] Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[comma V] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (**divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi**), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 (procedure operative ed amministrative) e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di

analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato

analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI (AREA Movimentazione) fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

SANZIONI (ART. 279 DEL CODICE DELL'AMBIENTE)

[comma V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI (ALLEGATO 5, PARTE TERZA, CODICE DELL'AMBIENTE)

Si rinvia alle tabelle n. 3 "Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura", 3-A "Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi", 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", 5 "Sostanza per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria o in tabella 4 per lo scarico sul suolo" dell'allegato n. 5, parte terza del Codice dell'Ambiente.

LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO (ART. 3 DELLA L. 549/93)

Chiunque viola le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle sostanze pericolose (solide e liquide);
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue derivanti dal sistema anti incendio;
- manutenzione dei serbatoi interrati e fuori terra, dei macchinari e degli impianti;
- richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla legge).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione di politiche volte a definire gli impegni generali assunti da DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dell'ambiente;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
- c) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) attuazione di adeguate attività di monitoraggio al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale;
- e) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione societaria al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale, nonché l'adeguatezza delle politiche individuate rispetto alla specifica realtà di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

CAPITOLO 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale di gestione dei rifiuti;
- la procedura aziendale di gestione del registro di carico e scarico rifiuti.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti;
 2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.
-

CAPITOLO 5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento della propria attività per conto di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPAV) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità col D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e con le norme ISO 14001;
- impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

CAPITOLO 6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART.
7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

PARTE SPECIALE H

REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DEFINIZIONI**CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI**

- 1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO);
- 1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO(ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO**CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO****CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI****CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 TIPOLOGIE DEI REATI

1.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)**L'ART. 25-BIS DEL DECRETO PREVEDE CHE:**

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie:

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 453 C.P.)

ALTERAZIONE DI MONETE. (ART. 454 C.P.)

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE. (ART. 455 C.P.)

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE. (ART. 457 C.P.)

FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI. (ART. 459 C.P.)

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO. (ART. 460 C.P.)

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O CARTA FILIGRANATA (ART. 461 COD. PEN.)

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI. (ART. 464 C.P.)

Tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l'attività di DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale fattispecie di reato configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, oppure senza essere incorso

nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (474 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

1.2 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

L'ART. 25-BIS.1. DEL DECRETO PREVEDE CHE:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Altresi tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Altresi tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA E VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale vi è un inasprimento del sistema sanzionatorio.

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. attività inerenti all'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
2. gestione dell'attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi appartenenti a soggetti terzi;
3. gestione dell'attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.

CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO

DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del Decreto);

- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e/o la possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista

visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività);

- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito della Aree di rischio.

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme della presente Parte Speciale, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E
DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.**

PARTE SPECIALE I

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

INDICE PARTE SPECIALE I

DEFINIZIONI

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL
DECRETO)

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI
COMPORAMENTO

CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

L'art. 25-novies prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a)-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies de delle legge 22 aprile 1941, n. 63, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.”

L'articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto e di altri diritti ad esso connessi

ART. 171, CO. 1, LETTERA A)-BIS, E CO. 3 LEGGE 633/41

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7) .

Se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

ART. 171-BIS LEGGE 633/41

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, e anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nei confronti di chiunque abusivamente, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione

delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

ART 171-TER LEGGE 633/41

Le ipotesi di reato previste dall'articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,

ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

L'art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

ART. 171-SEPTIES LEGGE 633/41

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

ART. 171-OCTIES LEGGE 633/41

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni.

ART. 174-QUINQUIES LEGGE 633/41 (ARTICOLO INSERITO DALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68.)

[I] Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà

comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio

CAPITOLO 2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e delle licenze di software utilizzati dalla medesima;
2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.

CAPITOLO 3 DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore. Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*novies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B). In particolare è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;

- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

CAPITOLO 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da *copyright*;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;

- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

CAPITOLO 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme del Modello in materia di violazione del diritto d'autore, sono i seguenti:

- a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.L.G.S. 8
GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7,
COMMA 5, DELLO STATUTO F.I.G.C.**

PARTE SPECIALE L

**ILLECITI PENALI ED ILLECITI IN MATERIA
SPORTIVA**

INDICE PARTE SPECIALE L

	DEFINIZIONI
CAPITOLO 1	GLI ILLECITI PENALI SPORTIVI.
CAPITOLO 2	PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI DEI PROPRI SOSTENITORI. TITOLI DI INGRESSO. COMPORAMENTI DISCRIMINATORI.
CAPITOLO 3	GLI ILLECITI SPORTIVI E IN MATERIA GESTIONALE
CAPITOLO 4	DELITTO DI PROPAGANDA, ISTIGAZIONE O INCITAMENTO ALLA XENOFOBIA E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA SOCIETÀ PER PREVENIRE O REPRIMERE FENOMENI DISCRIMINATORI DI OGNI GENERE

CAPITOLO 5 ENTITÀ DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN
MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE PRESSO LA DELFINO
PESCARA 1936 SPA.

CAPITOLO 6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

DEFINIZIONI

La società Delfino Pescara 1936 spa, in ossequio ed armonia con le "linee guida" di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale nel testo allegato sub A), intende inserire nel proprio modello organizzativo procedure atte ad impedire la commissione dei reati di frode sportiva e di raccolta illecita di scommesse sportive nonché di alterazione delle prestazioni sportive in aggiunta alla prevenzione e repressione dei comportamenti contra legem da parte dei propri tifosi.

Costituisce, infatti, illecito penale che la società Delfino Pescara 1936 Spa vuole contrastare fermamente quello previsto e punito dall'art. 9 della Legge n. 376/2000, ovverosia il delitto di somministrazione ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo.

Nella stessa sezione del presente modello organizzativo si introducono specifici divieti e procedure per la prevenzione dei fatti violenti descritti dall'art. 12 del Codice della Giustizia Sportiva.

Ecco motivata la scelta di convogliare in un unico allegato del modello organizzativo illeciti penali ed illeciti sportivi, nasce dalla volontà della società sportiva di adottare ogni misura che possa essere utile ad estirpare in radice ogni condotta che possa alterare la bontà delle prestazioni agonistiche dei propri giocatori, oltre che ogni condotta illecita dei propri sostenitori.

La dirigenza della Delfino Pescara 1936 spa vuole, infatti, sostenere i valori positivi dell'attività calcistica, quali la disciplina, il rispetto per l'avversario, l'attenzione alla salute, il valore del tifo quale supporto ai calciatori e quale momento di aggregazione sociale.

Al fine di valorizzare i predetti valori, quindi, la società sportiva si impegna a lottare contro qualsivoglia condotta illecita perpetrata sul campo o sugli spalti.

Con l'art. 5 della Legge 20.11.2017, n. 167 si è introdotta la responsabilità dell'ente in relazione al reato previsto e punito dall'art. 3, comma 3 — bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovverosia il delitto commesso da coloro che pongano in essere atti di propaganda, istigazione o incitamento all'odio razziale.

Tale delitto potrebbe essere commesso dalla tifoseria laddove venissero introdotti striscioni aventi siffatto contenuto.

In considerazione di tale rischio la Delfino Pescara 1936 spa intende adottare misure preventive di seguito descritte attraverso l'esame delle fattispecie di reato sussumibili in ambito sportivo:

1.1 IL DELITTO DI FRODE SPORTIVA.

Il delitto di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1 della Legge n. 401/1989, sanziona "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo".

La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi, una parte della giurisprudenza Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000 (v. Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraud, Rv. 237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della Legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto Legge più favorevole).

Il bene giuridico tutelato e' costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza della Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

1.2) IL DELITTO DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA .

Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa, previsto e punito dall'art. 4 della Legge n. 401/1989, sanziona chiunque organizza abusivamente "scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)", ma anche coloro che vi partecipano.

Art. 24

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che

abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, il fatto è punito con l'applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

1.3) IL DELITTO DI DOPING .

Il delitto previsto dall'art. 9 della L. n. 376/2000 sanziona "chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze".

Doveri generali di comportamento e riservatezza

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.

2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell'AIA.

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).

4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).

La Delfino Pescara 1936 S.p.A. si impegna a reprimere e condannare ogni forma di dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h).

4. Nella determinazione dell'entità della sanzione sono valutate:

a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;

b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;

c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione.

5. La società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

6. La società è punita, ai sensi dell'art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Ai sensi del citato art. 2 della legge n. 376/2000, sono sostanze dopanti quelle indicate nel Decreto del Ministero della Salute, adottato da detto ministero d'intesa con il Ministro per i beni e le attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. In questo caso, quindi, la condotta di frode sportiva viene perseguita non con offerta o dazione di denaro od altre utilità, ma mediante il ricorso ad un "aiutino" farmacologico.

CAPITOLO 2 PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI DEI PROPRI SOSTENITORI. TITOLI DI INGRESSO. COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI.

2.1) LE IPOTESI DI PROFILI COSTITUENTI ESIMENTI DI RESPONSABILITÀ

L'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona le società per fatti commessi dai propri sostenitori.

Tale articolo, in particolare, prevede quanto segue:

“1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

4. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f).

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).

6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la

società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f).

7. Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.

8. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e g).

9. Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

10. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9.

L'art. 7 del Codice di Giustizia FIGC prevede una esimente di responsabilità nel caso di adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i predetti comportamenti, unitamente alla collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti, alla previsione di misure di intervento per rimuovere segni, scritte, simboli, emblemi o simili per far cessare le condotte discriminatorie.

Le modifiche allo statuto della FIGC.

La Figc (Federazione Italiana Gioco Calcio – prima Federazione ad adottare accorgimenti in linea con le pronunce sopra richiamate) il 22 gennaio 2007 ha deliberato un'importante modifica al proprio Statuto (art. 7, comma 5) statuendo che “il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari a principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”.

La Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha come impegno primario la prevenzione e la condanna di fatti violenti dei propri sostenitori.

Art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.

3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.

4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifici uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

La Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha come impegno il rispetto del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e, più in particolare, il rispetto della "Ticketing Policy" che viene sottoposta alla approvazione del G.O.S. (Gruppo Operativo della Sicurezza) all'inizio di ogni stagione sportiva.

L'art. 27 del C.G.S. prevede:

1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che violino taluno di detti principi;

b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell'istituto del "gradimento" quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell'inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.

3. In caso di mancata applicazione dell'istituto del "gradimento" previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.

4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale.

La Delfino Pescara 1936 S.p.A. reprime e condanna ogni forma di comportamenti discriminatori. Più in particolare pone attenzione al rispetto scrupoloso **dell'art. 28 del C.G.S.** che recita:

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una qualifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.

4. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

§*§*§

In tale ottica la Delfino Pescara 1936 spa ha previsto e applicato:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento».

Di conseguenza, ai fini di beneficiare della specifica esimente inserita nel Codice di Giustizia della stessa FIGC, di cui agli articoli 7, 13 e 29 del C.G.S., la Delfino Pescara 1936 spa:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;**
- b) concretamente coopera con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;**
- c) al momento del fatto, agisce e si adopera immediatamente per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;**
- d) favorisce che altri sostenitori chiaramente manifestino nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;**
- e) impiega risorse finanziarie ed umane al fine di garantire sufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.**

La Delfino Pescara 1936 Spa, altresì, condanna fermamente ogni forma di condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva:

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.

5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.

5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

La Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha, inoltre, come impegno costante la repressione di ogni condotta irrispettosa e/o violenta nei confronti degli ufficiali di gara, dell'utilizzo di espressione blasfema, della condotta violenta dei calciatori ed ogni forma di condotta gravemente antisportiva da parte dei propri tesserati:

Art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva:

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

Art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva:

Utilizzo di espressione blasfema

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

Art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva:

Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva:

Condotta gravemente antisportiva

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.

2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.

3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.

CAPITOLO 3 GLI ILLECITI SPORTIVI E IN MATERIA GESTIONALE

La Delfino Pescara 1936 Spa è impegnata a reprimere e condannare sempre, ogni forma di illecito sportivo sensibilizzando i propri tesserati all'obbligo di denuncia

Art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva:

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a

loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.

4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l),

5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.

6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.

7. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l'obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

La Delfino Pescara 1936 Spa è impegnata a reprimere e condannare sempre, ogni forma di violazioni in materia gestionale ed economica

Art. 31 del Codice di Giustizia Sportivo:

Illecito in materia gestionale ed economica:

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.

2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h),

3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili

o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8, 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.

10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

La Delfino Pescara 1936 Spa si impegna a far rispettare, sempre, nell'esecuzione delle proprie attività, doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

Art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva:

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.

5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5-bis. La violazione dell'art. 20 bis NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.

5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.

5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi

di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis delle NOIF.

5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5- quater, 5-quinquies e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniqualevolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5- octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti

con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).

12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

Norma transitoria

1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applica2ione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art.

20 bis NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.

5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-ter.

6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

La Delfino Pescara 1936 Spa reprime e condanna, sempre, nell'esecuzione delle proprie attività, ogni tipo di infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera.

Art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera:

1.

2.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui

all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

La Delfino Pescara condanna, sempre, nell'esecuzione delle proprie attività, ogni tipo di infrazioni relative alla violazione del vincolo di giustizia.

Art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva:

Violazione del vincolo di giustizia:

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:

a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;

b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;

c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;

d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;

e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;

g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.

3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.

CAPITOLO 4 DELITTO DI PROPAGANDA, ISTIGAZIONE O INCITAMENTO ALLA XENOFOBIA E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ADOTTATI DALLA SOCIETÀ PER PREVENIRE O REPRIMERE FENOMENI DISCRIMINATORI DI OGNI GENERE.

La Delfino Pescara 1936 spa è società autenticamente ancorata a solide radici popolari, tradizionalmente del tutto aliena, sia a livello societario, sia al livello dei suoi sostenitori e simpatizzanti, a fenomeni di razzismo e di discriminazione di qualsiasi genere, che sono fermamente condannati.

L'art. 5, L. 20.11.2017, n. 167 ha introdotto la responsabilità dell'Ente in relazione al reato previsto e punito dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 che prevede quanto segue: "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n.232".

La Società si impegna ad impedire l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla Legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Tutti i dipendenti, i calciatori, i tecnici e tutti i soggetti che instaurano con la Delfino Pescara 1936 spa rapporti contrattuali sono tenuti ad accettare e rispettare il Codice Etico della società che espressamente prevede che la Delfino Pescara 1936 spa ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico, sull'origine territoriale o etnica.

Per effetto dell'accettazione del Codice Etico, qualsiasi eventuale condotta discriminatoria posta in essere da qualsiasi soggetto riconducibile a qualsiasi titolo alla Delfino Pescara 1936 spa è destinata ad essere sanzionata.

Il rispetto del Codice Etico e l'espresso rifiuto di ogni condotta o atteggiamento razzista costituisce condizione vincolante posta dalla Delfino Pescara 1936 spa per l'instaurazione di rapporti con gruppi o associazioni di sostenitori.

In occasione delle gare, la Delfino Pescara 1936 spa si impegna a fare scrupolosamente rispettare tutte le disposizioni di Legge e sportive già esistenti in materia di lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione, anche:

- eseguendo controlli preventivi sugli striscioni e sugli stampati introdotti nello stadio;
- provvedendo alla rimozione di striscioni aventi contenuto razzistico o discriminatorio eventualmente esposti;
- prevedendo nel Regolamento d'Uso dello Stadio (il cui rispetto costituisce parte integrante delle condizioni di abbonamento e delle

condizioni di vendita dei biglietti) l'espulsione di persone che si rendano responsabili di condotte discriminatorie o razziste;

- mediante annunci audio-video.

Tutte le iniziative della Delfino Pescara 1936 spa nei confronti dei giovani sono improntate alla diffusione dei valori dello sport: primi fra tutti quelli del rispetto reciproco e della tolleranza.

Eventuali accertate condotte di matrice razzista tenute dagli abbonati in occasione delle gare possono essere sanzionate anche con il ritiro della tessera.

La lotta al razzismo costituisce uno degli aspetti oggetto dei rapporti di collaborazione tra la Delfino Pescara 1936 spa e le forze di Polizia al fine di garantire la sicurezza dello Stadio e il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive.

La Delfino Pescara 1936 spa dispone di un piano di lunga durata volto a rafforzare all'interno della società e tra i suoi sostenitori di una mentalità del tutto aliena da qualsiasi concetto di discriminazione razziale. Tale piano prevede:

-l'organizzazione di corsi per il personale della società sul tema del razzismo;

-l'inserimento all'interno dei corsi organizzati dalla Delfino Pescara 1936 spa per la formazione degli stewards di lezioni in materia di razzismo e di contrasto alle manifestazioni di razzismo da parte delle tifoserie;

-il coinvolgimento del tifo organizzato nell'organizzazione di iniziative educative e promozionali contro il razzismo;

-lo studio di agevolazioni per favorire la presenza riconoscibile allo stadio di tifosi appartenenti alle comunità straniere sul modello di quanto avviene per i giovani;

-lo studio di slogan e/o di diciture atte a caratterizzare le iniziative in questo settore della Società;

-la partecipazione della Delfino Pescara 1936 spa alle iniziative contro il razzismo eventualmente promosse dalla F.I.G.C. o dalla Lega Serie C

4.1) PROFILASSI E MISURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DI DISORDINI IN OCCASIONE DELLE GARE CASALINGHE

La società Delfino Pescara 1936 spa, ventiquattro ore prima dell'inizio di ogni evento, prende in consegna l'impianto sportivo dal Comune di Pescara e provvede quindi alla realizzazione della cosiddetta "area riservata esterna" mediante collocazione lungo il perimetro dell'area di moduli "betafance" (moduli con certificazione UNI 10121 dotati di certificazioni e rapporto di prova) che permettono una capillare controllo degli spettatori nella cosiddetta fase di prefiltraggio.

Due ore prima dell'inizio della gara un congruo numero di steward provvederà, coadiuvato dei funzionari di polizia, ad eseguire la cosiddetta bonifica dell'impianto. Un intervento di ispezione degli spazi e dei locali atto ad escludere la presenza di materiale pirotecnico e o pericoloso.

La Delfino Pescara 1936 spa si è assicurata il funzionamento del sistema di controllo accessi "Skidata" presente all'interno dei tornelli mediante:

a. attivazione dell'evento sul programma;

b. verifica del caricamento di tutti i titoli di accesso mediante il confronto tra la Whitlist del sistema di biglietteria e quella del sistema di controllo accessi;

c. verifica funzionale degli ingressi mediante biglietti di prova.

Per prassi e consuetudine viene implementato l'impianto audio dello stadio "Adriatico Giovanni Cornacchia" in occasione di gare interne con un sistema di diffusione sonora che permette una perfetta sonorizzazione degli spalti. Attraverso questo impianto audio è possibile, prima dell'inizio della gara e durante l'intervallo, avvisare gli spettatori che lo stadio è costantemente monitorato da numero 45 telecamere a circuito chiuso,

posizionate all'ingresso dei tornelli ed all'interno ed all'esterno dell'impianto sportivo, che permettono di individuare i comportamenti assunti in violazione del regolamento d'uso dello stadio oltre che, a richiamare le sanzioni federali a carico delle società i cui sostenitori si siano resi responsabili di fatti violenti.

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 è stato affrontato un ulteriore impegno di risorse per garantire lo svolgimento delle gare in assoluta sicurezza. Il giorno della gara viene effettuato l'intervento di sanificazione dei locali spogliatoi, atleti e giudici dica di gara, oltre ai locali della sala stampa e tribuna stampa.

Per l'ingresso degli spettatori non sono previste formalità particolari pur tuttavia viene raccomandato a tutti di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

CAPITOLO 5 ENTITÀ DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE PRESSO LA DELFINO PESCARA 1936 SPA.

Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è alto.

Tale valutazione discende sia dalla frequenza delle manifestazioni sportive ove è possibile si verificano tanto gli illeciti penali, quanto gli illeciti previsti dal Codice della Giustizia Sportiva, sia dall'entità del danno, soprattutto d'immagine, che la società calcistica subirebbe in conseguenza degli illeciti sopra descritti.

Relativamente a queste ipotesi la Delfino Pescara spa introduce col presente modello organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

1. gestione della sicurezza dello Stadio;
2. gestione dei rapporti con la tifoseria;
3. gestione dei rapporti con la stampa;
4. acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci ai calciatori;
5. gestione amministrativa e finanziaria.

Il delitto di propaganda, istigazione o incitamento alla xenofobia presenta un rischio alto, tuttavia la società sportiva rappresenta che la competenza sulla verifica del contenuto degli striscioni introdotti dalla tifoseria sta in capo alle Forze dell'ordine.

Sicché la Delfino Pescara spa non potrà fare altro che invitare, a mezzo dei propri rappresentanti, in occasione delle riunioni del GOS a vigilare sul contenuto degli striscioni impedendo l'accesso ai manifesti dal contenuto xenofobo.

5.1) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società Delfino Pescara spa.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del modello organizzativo.

A tutti i già menzionati collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle sopra indicate; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

1. offrire, promettere denaro o altre utilità o vantaggio ad atleti avversari, allenatori avversari, allo staff avversario o ad arbitri;
2. di partecipare a qualsivoglia gioco e scommessa inerente al campionato di appartenenza;
costituisce illecito disciplinare grave la partecipazione a gioco e scommessa inerente alla partita della propria squadra;
3. di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze considerate dopanti, ovvero di sostanze che possano alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
4. di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze che possano alterare i risultati dei test antidoping;
5. di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori;
6. di cedere biglietti di accesso alle partite se non rispettando le norme emanate dalla Pubblica Autorità (ad. es. identificazione del titolare del biglietto);
7. di proferire dichiarazioni che possano contribuire a determinare fatti di violenza o che ne costituiscano apologia;
8. di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

5.2) REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali. In particolare:

1. proc. n. 1: per prestazioni sanitarie ai calciatori della Delfino Pescara 1936 spa è prevista una specifica procedura di acquisto dei farmaci finalizzata ad evitare l'acquisto di sostanze dopanti;
2. proc. n. 2: per la sicurezza dello stadio: tale procedura si compone di due distinte sub- procedure una dedicata alle gare casalinghe, con descrizione puntuale di tutte le attività che debbono essere svolte dal Segretario Generale della società calcistica e dal responsabile della sicurezza, la seconda dedicata alle gare che si svolgono fuori casa. In questo secondo caso, sarà sempre presente in tutte le trasferte della squadra il Supporter Liaison Officer (SLO), che avrà cura di mantenere i contatti con i propri sostenitori al fine di comunicare alle Forze dell'Ordine ogni loro iniziativa. La gestione della sicurezza e dello stadio della squadra avversaria non è, e non può essere, sottoposta al controllo ed alla vigilanza di preposti della Delfino Pescara Spa.
La Delfino Pescara spa, pertanto, invierà alla società sportiva avversaria formale invito alla prevenzione e controllo degli illeciti sportivi che potrebbero essere commessi dai propri sostenitori;
3. proc. n. 3: viene attribuita una specifica responsabilità per la realizzazione di un programma di informazione e formazione dei giocatori, in particolare del settore giovanile, sulla frode sportiva e sulle conseguenze della stessa in capo al calciatore stesso, alla sua salute (se perpetrata mediante assunzione di sostanze farmacologiche), ed alla sua squadra.

CAPITOLO 6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DELL'ART. 7, COMMA 5 DELLO STATUTO F.I.G.C.

CODICE ETICO

INDICE

PREMESSA

1 PRINCIPI ETICI GENERALI

- 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE
- 1.2 RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI
- 1.3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- 1.4 INFORMATIVA: USO E TUTELA
- 1.5 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
- 1.6 CONCORRENZA
- 1.7 IMMAGINE DELLA SOCIETÀ
- 1.8 LEALTÀ SPORTIVA
- 1.9 PRINCIPI SPECIFICI APPLICABILI AL SETTORE GIOVANILE
- 1.10 VALORE DEL CODICE
- 1.11 ORGANO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE

2 REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 2.1 RELAZIONI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI E I TESSERATI
- 2.2 AMBIENTE, SICUREZZA E DOPING
- 2.3 RELAZIONI CON GLI ORGANISMI FEDERALI E CON SOGGETTI DA QUESTI INCARICATI
- 2.4 RELAZIONI CON ALTRI CLUB
- 2.5 RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO
- 2.6 REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ
- 2.7 DOVERI DEI DESTINATARI
 - 2.7.1 *INFORMATIVA E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE*

- 2.7.2 CONFLITTO D'INTERESSI
- 2.7.3 USO CORRETTO DEI BENI DELLA SOCIETÀ
- 2.7.4 RAPPORTI TRA TESSERATI
- 2.8 SELEZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI
- 2.9 GESTIONE CONTABILE
- 2.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- 2.11 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO
- 2.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ
- 2.13 INFORMAZIONI RISERVATE

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

- 3.1 PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI
- 3.2 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
- 3.3 MASS MEDIA
- 3.4 RAPPORTI CON I TIFOSI

4 ATTUAZIONE DEL CODICE

- 4.1 PREVENZIONE
- 4.2 SEGNALAZIONI
- 4.3 SANZIONI
- 4.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ED AGGIORNAMENTI

5 RECAPITO DEL GARANTE DEL CODICE

PREMESSA

Il Codice Etico della Delfino Pescara 1936 S.p.a.\ (di seguito la “**Società**”), definisce l’insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per la Società, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso.

Il presente Codice Etico (di seguito anche il “**Codice**”) è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti valori e principi all’interno della Società, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei rapporti con i terzi.

In particolare, valore primario per la Società è l’osservanza dell’etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi.

Questo Codice costituisce parte integrante del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, al contempo, si pone quale strumento idoneo alla prevenzione di eventuali comportamenti illeciti ed integranti fattispecie di reato.

Esso costituisce altresì adempimento della prescrizione di cui all’art. 7 comma 5 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “**F.I.G.C.**”).

Il presente Codice ha l’obiettivo di mantenere un adeguato livello di correttezza ed eticità nell’ambito della conduzione delle attività proprie della Società attraverso la migliore diffusione e condivisione dei principi etici ivi affermati:

- nelle relazioni interne della Società;
- nelle relazioni, commerciali e non, tra la Società e soggetti terzi, estranei all’ordinamento sportivo;

- nelle relazioni tra la società e soggetti terzi che siano affiliati, tesserati o licenziati dalla F.I.G.C. o dalle altre Federazioni sportive calcistiche riconosciute dalla *Federation International de Football Association* (di seguito "F.I.F.A.").

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegna a garantirne la più ampia divulgazione a tutti i destinatari e al pubblico in generale, anche mediante la pubblicazione del medesimo sia sul sito internet www.pescaracalcio.com sia nella rete intranet della Società medesima.

1 PRINCIPI ETICI GENERALI

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il comportamento di tutti i Destinatari, come di seguito definiti.

Vengono definiti "**Destinatari**" tutti i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice, e precisamente:

- a) i componenti dell'organo dirigente e del Collegio Sindacale, i Dirigenti e qualunque altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della Società, ovunque essi operino, sia in Italia che all'estero (gli "Esponenti della Società");
- b) tutto il personale dipendente della Società, ivi compresi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori ad essi assimilati;
- c) gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 L. 23 marzo 1981, n. 91, nonché lo staff medico ed i tesserati in generale;
- d) tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società stessa rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, in tutti i Paesi in cui la Società si trova ad operare;
- e) i consulenti esterni ed in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Società per proprio conto o per conto delle persone giuridiche che rappresentano.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, per il buon funzionamento e l'affidabilità della gestione e per l'immagine della Società. Esso è messo a disposizione di tutti i Destinatari, che sono tenuti ad osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni), a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di riferimento.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività sportiva e lavorativa o delle prestazioni svolte in favore e/o nei confronti della Società sono pertanto ispirati alla massima correttezza ("*fair play*"), alla completezza e trasparenza delle informazioni, salvi i limiti consoni a corrette trattative negoziali, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

In particolare, compete agli Esponenti della Società dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. Essi, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

L'organo dirigente, nel fissare le strategie e gli obiettivi della Società, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della medesima, si ispira ai principi contenuti nel Codice.

Per la piena osservanza del Codice, ciascun Destinatario, qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentare una violazione dello stesso Codice, deve darne tempestiva segnalazione al proprio diretto responsabile e/o al Garante del Codice, con le modalità che verranno successivamente definite.

1.2 RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI

La Società si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali ed internazionali, sia di natura civile che sportiva, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale e profondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, nell'attuazione delle iniziative dirette alla lotta alla violenza, al razzismo e, in genere, all'eversione dell'ordine pubblico.

I Destinatari, nell'esecuzione dei doveri propri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento e del presente Codice. I Destinatari devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in una qualsiasi situazione in grado di generare conflitto di interessi, reale e/o potenziale con la Società stessa. Per situazione di "conflitto di interessi" si intende quella in cui sia perseguito un interesse diverso da quello della Società e/o un vantaggio di natura personale.

Nessun comportamento contrario alle predette normative e al presente Codice, posto in essere dai Destinatari nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato, e comporterà l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società medesima.

1.3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La Società ritiene di fondamentale importanza fornire ai propri interlocutori ed ai soggetti con i quali si rapporta nello svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della Società, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni; in particolare, analogo comportamento è richiesto allo staff tecnico e medico, ed in generale ai tesserati della Società.

1.4 INFORMATIVA: USO E TUTELA

Nei rapporti esterni la Società ritiene proprio dovere ed interesse fornire ai soci, fornitori, istituzioni finanziarie, organismi sportivi e, in genere, salvi i limiti consoni a

corrette trattative negoziali, a terzi, informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti, sia statali che sportive.

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio della Società o inerenti all'attività della medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

1.5 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

La Società considera la parità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna alla Società.

La Società respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, politici, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali, dei suoi interlocutori.

I Destinatari, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali riscontrabili.

1.6 CONCORRENZA

La Società impronta la propria attività al rispetto delle regole di leale concorrenza, che ritiene essere valore fondamentale ed imprescindibile per lo sviluppo della compagine sociale e per le esigenze del pubblico.

Su tale principio di concorrenza leale deve essere imperniata anche tutta l'attività sportiva ed i comportamenti dei singoli tesserati nella gestione dei rapporti tra gli stessi e le diverse componenti dell'organizzazione calcistica nazionale ed internazionale.

1.7 IMMAGINE DELLA SOCIETÀ

La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice.

I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento, sia in pubblico sia in privato, che possa ledere l'immagine della Società, ed adoperarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa. Ciò anche in tutte le occasioni in cui i singoli tesserati partecipano a competizioni con le rispettive squadre Nazionali.

1.8 LEALTÀ SPORTIVA

La Società conforma la propria attività al principio di lealtà sportiva. I Destinatari devono astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o comportamento che sia diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

La Società condanna altresì qualsiasi atto o comportamento volto ad ottenere fraudolentemente l'iscrizione ad una competizione sportiva, od il tesseramento di un atleta in violazione od elusione delle norme federali e delle leggi in vigore.

1.9 PRINCIPI SPECIFICI APPLICABILI AL SETTORE GIOVANILE

Costituisce un valore primario per la Società la promozione di valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

A tal fine è richiesta ai Destinatari, e in particolare ai soggetti che operano nell'ambito del settore giovanile, l'osservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti di cui al presente Codice.

L'attività del settore giovanile è organizzata in modo tale che:

- gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) abbiano idonea professionalità e vigilino costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;
- le relazioni con i ragazzi si svolgano in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto;
- la guida e l'educazione dei giovani sia condotta in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e morali in generale, ed il *fair play* nello sport in particolare, favorendo la crescita individuale di ogni giocatore, ed evitando che i ragazzi maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.
- l'istruzione dei ragazzi sia adeguatamente seguita al fine di consentire una crescita non solo agonistica, ma anche culturale.

1.10 VALORE DEL CODICE

La violazione delle sopra citate norme da parte dei Destinatari costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, attraverso l'attività del competente Organo di riferimento per l'applicazione del Codice.

1.11 ORGANO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE

Organo di riferimento per l'applicazione del Codice è il **Garante del Codice**, individuato nell'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito "**OdV**") ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che ha il compito di esaminare le notizie di possibili violazioni e di promuovere le istruttorie e le verifiche più opportune, nonché di proporre all'organo competente l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Il Garante costituisce anche il punto di riferimento per l'interpretazione di aspetti rilevanti del Codice.

2 REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 RELAZIONI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI E I TESSERATI

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni attività economica e sportiva, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra Esponenti della Società, dipendenti, tesserati e collaboratori.

La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente e non (collaboratori, professionisti, ecc.) sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità. La selezione, valutazione ed assunzione del personale è effettuata sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati alle necessità ed alle esigenze della Società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. I dati così raccolti saranno conservati e gestiti secondo la normativa e le procedure previste in materia di *privacy* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Tutto il personale è assunto dalla Società con regolare contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa. Non è tollerata alcuna forma di lavoro o di retribuzione "in nero".

Gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e in conformità alle normative federali ed agli accordi collettivi vigenti.

L'acquisizione e la valutazione dei tesserati è effettuata tenendo conto, oltre a quanto sopra indicato, della politica degli investimenti, del monte ingaggi previsto dalla Società per ciascuna stagione sportiva, in sede di definizione del *budget* e da eventuali *tetti salariali* che dovessero essere stabiliti dagli Organi Federali competenti.

2.2 AMBIENTE, SICUREZZA E DOPING

La Società opera per preservare, attraverso attività preventive, la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei tesserati e dei collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

La Società è particolarmente sensibile alla tutela sanitaria dei propri atleti, sia della prima squadra sia del Settore Giovanile; la Società basa tutte le proprie attività sportive sul corretto uso e somministrazione dei farmaci, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping nazionali ed internazionali. La Società respinge l'uso di qualsiasi sostanza contraria alla normativa antidoping e verifica con estrema attenzione il rispetto di tali principi da parte di ciascun proprio tesserato, considerandolo elemento qualificante ed essenziale del rapporto di lavoro tra lo stesso e la Società.

2.3 RELAZIONI CON GLI ORGANISMI FEDERALI E CON SOGGETTI DA QUESTI INCARICATI

I rapporti tra la Società e le istituzioni e le autorità sportive (a titolo esemplificativo ma non esaustivo F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie A e B, CO.VI.SO.C., C.O.N.I., A.I.A.), nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal

tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.

I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolare l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o dalla CO.VI.SOC. I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

La Società ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione.

2.4 RELAZIONI CON ALTRI CLUB

La Società impronta relazioni e rapporti di affari con altri club nazionali ed internazionali a criteri di correttezza e lealtà sportiva, e li conduce nel rispetto dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle leggi vigenti.

2.5 RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare indebitamente in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati di un pubblico servizio. I Destinatari devono altresì astenersi dal tentare di ottenere dalla Pubblica Amministrazione informazioni riservate che possano compromettere il corretto operato della Società e della Pubblica Amministrazione.

Ove ragionevolmente possibile i rapporti tra i Destinatari e la Pubblica Amministrazione devono essere documentati per iscritto, in modo che all'evenienza la natura e le concrete modalità di svolgimento di tali relazioni possano essere controllate.

I Destinatari devono astenersi dall'offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia in Italia che all'estero, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore rientranti nella normale cortesia.

I Destinatari devono astenersi dall'accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Se i Destinatari si servono dei servizi di un soggetto terzo per farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono adoperarsi affinché tale soggetto terzo si impegni a conformare il suo operato ai principi descritti nel presente Codice.

2.6 REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile alla Società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare il giudizio o indurre ad ottenere un qualsiasi tipo di facilitazione. Tale norma concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti.

Si precisa che per regalo deve intendersi qualsiasi tipo di beneficio od utilità (ad es. promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

Particolare sensibilità è manifestata dalla Società nelle proprie relazioni con le diverse componenti della F.I.G.C. e, in particolare, con l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), e richiede ai Destinatari, con particolare riguardo ai tesserati, di mantenere comportamenti conformi ai dettami del presente Codice unitamente al massimo rispetto della normativa federale e delle leggi vigenti.

In ogni caso, i regali, gli omaggi e le altre utilità che vengano offerti ai Destinatari, salvo che di modico valore, devono essere autorizzati e documentati in modo adeguato per consentire verifiche, secondo le prassi o le procedure interne esistenti.

2.7 DOVERI DEI DESTINATARI

I Destinatari devono tenere comportamenti improntati a lealtà e correttezza, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, quelli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento sportivo per il tramite del tesseramento e quanto previsto dal Codice.

2.7.1 INFORMATIVA E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

I Destinatari devono conoscere ed attuare quanto previsto internamente in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

La crescente importanza della tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza dei dati della Società trasmessi o memorizzati elettronicamente.

Ogni Destinatario è pertanto tenuto a:

- non utilizzare strumenti informatici per scopi personali e comunque estranei a quelli della Società;
- evitare di lasciare sul proprio posto di lavoro, al di fuori dell'orario di lavoro, documentazione sensibile che per la sua natura deve essere idoneamente custodita;
- verificare la presenza sul computer in uso di idoneo ed aggiornato software antivirus e procedere a periodiche scansioni al fine di verificare e neutralizzare eventuali minacce al sistema informatico;
- prestare la massima cura alla disseminazione delle informazioni, controllando con attenzione i destinatari delle stesse e la giustezza di eventuali allegati da trasmettere;
- utilizzare il sistema interno di posta elettronica per fini di informazione, condivisione, aggiornamento od organizzazione e non per polemizzare, criticare od esprimere giudizi relativi all'attività di altri;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio osceno o comunque di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all'immagine della Società e che costituiscano comunque una violazione dei valori e delle politiche della medesima quali, ad esempio, molestie sessuali, razziali e altre forme di discriminazione;

- evitare lo *spamming* o le c.d. “catene di Sant’Antonio” che possano generare un traffico di dati/informazioni/processi all’interno della rete telematica tale da ridurre sensibilmente l’efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;
- non navigare su siti internet con contenuti pornografici e pedopornografici, e comunque indecorosi, offensivi o contrari alle leggi e alla morale comune
- prestare la massima attenzione alla lettura di mail proveniente da indirizzi non conosciuti e/o all’apertura di allegati che per la loro natura non abbiano connotati di primario interesse;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Società, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;
- evitare di caricare sui sistemi della Società *software* presi a prestito o non autorizzati, nonché di effettuare copie non autorizzate di programmi protetti da privativa per uso personale, della Società o di terzi.

Ciascun Destinatario deve conservare, compatibilmente con le procedure della Società, adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell’operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell’operazione stessa.

In ogni caso qualsiasi situazione di anomalità dovrà essere immediatamente segnalata, al fine di consentire le adeguate verifiche ed evitare compromissioni di documentazioni o dei sistemi informatici.

2.7.2 CONFLITTO D’INTERESSI

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con quelli della Società o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

Ai fini del presente Codice, una situazione di conflitto d’interessi si verifica ad esempio quando l’impegno richiesto ad un Destinatario per lo svolgimento di una specifica attività può venire meno in ragione della contestuale titolarità o rappresentanza di interessi configgenti con quelli propri dell’attività medesima.

Gli elementi rivelatori di un conflitto di interessi sono quindi: (i) la titolarità o la rappresentanza di più interessi in capo al medesimo Destinatario; (ii) il conflitto tra tali interessi; (iii) la riferibilità di tali interessi alla medesima attività.

I Destinatari che si trovano in una situazione di conflitto d’interessi, attuale o potenziale, devono segnalarlo alla Società e/o al Garante del Codice.

2.7.3 USO CORRETTO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Ogni Destinatario è responsabile della protezione e dell’uso corretto dei beni della Società, materiali e non, ivi incluse le informazioni riservate e le risorse informatiche e di rete, ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

In particolare ogni Destinatario deve:

- operare con diligenza per tutelare i beni della Società, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi;
- evitare utilizzi impropri dei beni della Società per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati e/o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito della Società.

L'utilizzo dei beni della Società per qualunque fine al di fuori dell'attività aziendale può provocare seri danni (economici, di immagine, di competitività, ecc.) alla Società, con l'aggravante che un uso improprio può comportare per la stessa potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Destinatari.

2.7.4 RAPPORTI TRA TESSERATI

E' fatto divieto, laddove non espressamente autorizzati, ai dirigenti della Società, ai soci ed ai tesserati di svolgere qualsiasi attività inerente il trasferimento, la cessione di contratto e il tesseramento di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. Inoltre è fatto divieto di avvalersi e/o avere contatti con mediatori, agenti di calciatori o tesserati inibiti o squalificati.

Nei rapporti con gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché con mediatori o agenti di calciatori, è vietato stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o corrispondere compensi, premi o indennità non giustificati o in violazione delle norme medesime.

E' fatto divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo, nonché di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto i risultati relativi alle competizioni cui la Società partecipa.

2.8 SELEZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI

I rapporti della Società con fornitori e terzi in genere, pubblici o privati, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità, anche se tenuti per il tramite di soggetti terzi.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per la Società è ispirata al rispetto dei valori di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, previa valutazione accurata delle garanzie di assistenza e del panorama delle offerte in genere.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio per la Società ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il fornitore contraente. Ogni contratto dovrà contenere apposita clausola con la quale il fornitore si impegna al puntuale

ed integrale rispetto dei principi del presente Codice, pena la facoltà della Società di risolvere il rapporto e di agire per il risarcimento degli eventuali danni.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto della persona, la Società, nella scelta dei fornitori (soprattutto nei Paesi definiti “a rischio” da organizzazioni riconosciute) si ispira a criteri che privilegino chi garantisce ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché la tutela del lavoro minorile.

La Società si riserva di adottare ogni misura idonea, inclusa la risoluzione del contratto, nel caso in cui i fornitori agiscano in violazione delle disposizioni del presente Codice.

2.9 GESTIONE CONTABILE

Tutti i fatti di gestione devono essere adeguatamente documentati, al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza di ciascuna operazione, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari.

Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell’ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e ai revisori legali dei conti o ad Autorità di Vigilanza e Controllo specificamente previste dalla legge e dalla normativa federale affinché sia resa a tali soggetti un’informazione veritiera, corretta, completa e trasparente.

2.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società, nell’espletamento della propria attività, al fine di garantire la tutela dei dati personali, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare in conformità ai seguenti criteri: trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.

Costituisce “dato personale” qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.

2.11 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

E’ fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ

È vietato acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto.

È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne

ostacolino l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In ultimo, è vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al tal fine, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di utilizzare la massima attenzione e prudenza, evitando di entrare in contatto con beni o altre utilità che, per la loro natura o per le particolari condizioni in cui si trovano o alle quali vengono negoziati, possano fare insorgere il sospetto di avere una provenienza illecita.

2.13 INFORMAZIONI RISERVATE

I documenti e le informazioni riservate della Società possono essere divulgate o comunicate all'esterno solo nel rispetto delle procedure aziendali.

Le informazioni confidenziali ottenute in qualità di Destinatario non possono essere utilizzate a vantaggio personale dei Destinatari o di altri soggetti ad essi associati o correlati.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1 PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

La Società non finanzia, nè in Italia nè all'estero, partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica; si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

La Società, inoltre, non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (quali sindacati, associazioni a tutela dei consumatori, ecc.).

Sono possibili forme di cooperazione di tipo strettamente istituzionale quando: (i) la finalità sia riconducibile alla *mission* della Società o sia riferibile a progetti di pubblico interesse; (ii) la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile; (iii) vi sia un'espressa autorizzazione da parte delle funzioni aziendali preposte.

3.2 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La Società, ove se ne ravvisi l'opportunità, eroga contributi e sponsorizzazioni per iniziative culturali e sportive nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.

Nella selezione delle iniziative culturali e sportive la Società, i dipendenti ed i collaboratori della stessa sono tenuti a evitare qualunque forma di conflitto di interessi (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della Società).

La Società, anche in ottemperanza alle norme in vigore, si astiene dall'elargire contributi o utilità di altro tipo alle associazioni e/o gruppi di tifosi e *supporters*.

3.3 MASS MEDIA

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine della Società. Pertanto i rapporti tra la Società ed i *mass media* spettano soltanto agli organi a ciò delegati, e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi competenti, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

L'informazione verso l'esterno è ispirata a criteri di veridicità e trasparenza. E' assolutamente vietato divulgare notizie false.

I Destinatari sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.

La Società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano sè stessa, la sua attività e il suo personale.

Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte tutte le iniziative più opportune dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Società e a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la Società, ivi compresa quella di carattere legale.

3.4 RAPPORTI CON I TIFOSI

Nei rapporti con la tifoseria la Società si impegna a promuovere un tifo leale e responsabile. A tal fine, è fatto divieto, anche in ottemperanza alle norme in vigore, di contribuire, con supporti finanziari, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.

Unica figura societaria autorizzata all'interlocuzione con i sostenitori è il Delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO), il quale procederà a veicolare al vertice societario ogni tipo di richiesta o istanza al fine di attuare le linee guida in materia che gli saranno impartite.

La Società si impegna ad impedire l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

La Società ripudia e contrasta qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori.

3.5

USO DEI SOCIAL MEDIA

L'uso dei social media deve essere improntato ai criteri sopra descritti, fermo restando che la gestione dei profili ufficiali riferibili alla Società sono demandati unicamente alla struttura a ciò delegata, e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi competenti, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

Massima attenzione sarà posta dalla Società in ordine all'utilizzo dei propri profili personali, attivi sui vari social media, in riferimento alle attività esperite nello svolgimento quotidiano degli incarichi societari. In particolare vanno evitate indicazioni testuali, vocali e/o fotografiche sui propri profili che siano riconducibili a qualsiasi titolo a specifiche attività in atto, con particolare riguardo a situazioni la cui divulgazione potrebbe comportare un danno alla società, diretto o indiretto, dell'immagine e/o della riservatezza oppure essere soggetta a critiche da parte di soggetti esterni.

4 ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività di Società, tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'ente.

4.2 SEGNALAZIONI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei Destinatari, dovrà essere prontamente segnalata al Garante del Codice.

Sarà compito del Garante del Codice valutare la segnalazione ed informare l'organo dirigente, suggerendo eventualmente le sanzioni da applicare.

In ogni caso, le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

4.3 SANZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2104 c.c., nonché, con specifico riferimento ai tesserati, nel rispetto delle disposizioni federali vigenti.

Eventuali violazioni del Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci della Società, anche alla stregua del sistema disciplinare definito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari è definito nel Modello suddetto, nel quadro dei principi fissati dalla Legge n. 300/1970, nonché, per gli sportivi professionisti, dal relativo accordo collettivo.

L'osservanza delle medesime norme deve ritenersi, inoltre, parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i collaboratori, i consulenti esterni ed in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Società per proprio conto o per conto

delle persone giuridiche che rappresentano. Per tale motivo, la Società richiederà l'inserimento di una clausola specifica nei contratti già stipulati al momento della diffusione del presente Codice, nonché in quelli di futura sottoscrizione.

4.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E AGGIORNAMENTI

Il presente Codice è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del **25/09/2020**, con efficacia immediata.

Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice deve essere approvata dall'organo dirigente.

Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel sito internet della Società www.pescaracalcio.com nonché, in formato cartaceo, negli uffici della medesima.

5 RECAPITO DEL GARANTE DEL CODICE

Chiunque abbia notizia o fondato sospetto di violazioni o elusioni dei principi contenuti nel presente Codice o delle procedure definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ne farà segnalazione all'Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: domgiorgetti@gmail.com e avvdomenicogiorgetti@cnfpec.it.



Gestione delle segnalazioni di illeciti

WHISTLEBLOWING POLICY

DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.

SOMMARIO

1. OGGETTO E FINALITÀ.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. VALIDITÀ	4
4. RIFERIMENTI INTERNI	4
5. RIFERIMENTI ESTERNI.....	4
6. DEFINIZIONI	5
7. TUTELE	7
8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE	10
9. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	10
10. SEGNALAZIONE INTERNA	11
Invio della segnalazione11
Ricevimento della segnalazione11
Analisi e istruttoria11
Indagine interna12
Sistema Sanzionatorio12
11. SEGNALAZIONE ESTERNA.....	12
12. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	13
13. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI.....	13

1. OGGETTO E FINALITÀ

La presente Procedura si propone di incentivare e proteggere chi decida di segnalare comportamenti illeciti come sotto meglio descritti. Nella Procedura sono pertanto riepilogate le modalità di segnalazione, le tutele previste per il segnalante e il sistema disciplinare di riferimento.

In particolare, vengono regolamentate, in coerenza con la normativa di legge, le modalità operative del processo di segnalazione di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo¹ e che consistano in:

- i. **violazioni di disposizioni normative nazionali**, quali illeciti amministrativi, civili, penali e contabili
- ii. **condotte illecite rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello;**
- iii. **illeciti commessi in violazione del diritto dell'Unione Europea** quali:
 - illeciti commessi in violazione della normativa UE nei settori dei contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Si pensi ad esempio ai reati ambientali;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi ad esempio alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi di capitali, ivi comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità di disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati. Ad esempio, in quest'ambito vanno ricondotte le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.

¹ L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro in senso stretto con la Delfino Pescara 1936 S.p.A.. Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, tra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti della stessa Delfino Pescara S.p.A. e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza, anche relativamente a situazione precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente procedura **non si applica**:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’UE² o nazionali, nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto in regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE.

Fermo restando che ogni segnalazione sarà oggetto di opportuna verifica al fine di valutare se rientra nell’oggetto della procedura.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica alla Delfino Pescara 1936 S.p.A. (nel seguito anche la Società).

3. VALIDITÀ

La presente Procedura ha validità dalla sua data di emissione. Ogni eventuale successivo aggiornamento della stessa, annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, le versioni precedenti.

4. RIFERIMENTI INTERNI

- Il Codice Etico del Delfino Pescara 1936 S.p.A., che ha l’obiettivo di definire e comunicare valori e principi di comportamento nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i soggetti con cui la Società si relaziona.
- I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e le procedure/norme interne del Delfino Pescara 1936 S.p.A..

5. RIFERIMENTI ESTERNI

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023: Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

² L’UE ha riconosciuto in una serie di atti legislativi nel settore dei servizi finanziari il valore della protezione delle persone segnalanti con l’obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni.

- Decreto legislativo, n. 231 del 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche/integrazioni:
Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
- Linee Guida emanate dall'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

6. DEFINIZIONI

Condotte illecite: comportamenti, atti od omissioni che violano disposizioni normative nazionali, quali illeciti civili, amministrativi, penali e contabili, oppure del diritto dell'Unione Europea nei limiti di cui sopra;

Segnalante: la persona fisica che effettua una segnalazione relativa ad una condotta illecita sulla base di informazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo. I segnalanti possono essere i dipendenti, i lavoratori autonomi, coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con l'ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari, i tirocinanti, anche non retribuiti e, infine, gli azionisti e le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Rientrano anche i potenziali contraenti/dipendenti relativamente a situazione precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Gestore delle Segnalazioni: Il Gestore delle segnalazioni è individuato nella figura dell'Organismo di Vigilanza della Delfino Pescara 1936 S.p.A. di volta in volta in carica; ha il compito di coordinare e condurre le opportune verifiche ed accertamenti a seguito delle segnalazioni pervenute.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

Segnalazione: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentate tramite il canale di segnalazione interna, come descritto nella presente Procedura;

Segnalazione esterna: la comunicazione scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, come istituito dall'ANAC;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, nell'ambito delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Organismo di Vigilanza: organo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deputato a verificare il rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del Delfino Pescara 1936 S.p.A..

7. TUTELE

Soggetti tutelati.

- I Segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Sono previste sanzioni a carico di chi viola le misure di tutela del Segnalante. Tali sanzioni disciplinari sono comminate a cura della titolare del potere disciplinare della società coinvolta nella segnalazione (in virtù dei poteri conferiti) in conformità a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
- La tutela è altresì estesa ai seguenti soggetti:
 - facilitatori, come sopra definiti;
 - colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante ed abbiano con esso un rapporto abituale e corrente;
 - persone che nel medesimo contesto lavorativo sono legate al segnalante da rapporti di stabile legame affettivo³ o di parentela entro il 4 grado;
 - gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la stessa lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La tutela della riservatezza del segnalante.

- Viene tutelata la riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, ciò anche al fine di evitare l'esposizione degli stessi a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione. In particolare, l'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante.
- Si precisa che nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

³ Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento in primis a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi però non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica. Si pensi, ad esempio, ad un collega (o ex collega) del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione.

- Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.
- In ogni caso, la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso la linea telefonica, messaggistica vocale ovvero mediante incontro diretto con chi tratta la segnalazione (a richiesta del segnalante).
- Nel caso in cui siano chiamati a gestire le segnalazioni soggetti esterni, questi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con l'amministrazione dell'ente e devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, nonché assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.
- Le informazioni acquisite saranno gestite nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.
- La protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media.

La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti.

- La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tutela da eventuali misure ritorsive

- E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o alla divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante e agli altri soggetti tutelati dalla norma, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.
- Si considerano a titolo esemplificativo misure ritorsive vietate:
 - a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b) retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modificadell'orario di lavoro;

- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) note di demerito o referenze negative;
 - f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
 - m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Il segnalante è tutelato laddove ragionevolmente creda, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti a garantire la tutela semplici supposizioni o voci di corridoio.
 - Ai fini della tutela nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione.
 - La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primogrado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La protezione dalle ritorsioni.

- Le ritorsioni anche solo tentate o minacciate devono essere comunicate all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.
- Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

- Chiunque adotti atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti tutelati è soggetto a sanzioni disciplinari.

8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

- Non è punibile il segnalante per i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.), violazione del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.), violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, a condizione che:
 - vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione. Il segnalante quindi deve ragionevolmente ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
 - la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 e riportate nella presente procedura.
- Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità del segnalante. Se soddisfatte, coloro che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20 commi 1 e 2 D.Lgs.24/2023).

9. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

- Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. In particolare, è necessario che risultino chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; gli elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Le segnalazioni possono essere effettuate anche anonime.

10. SEGNALAZIONE INTERNA

Invio della segnalazione

Il Segnalante può presentare la segnalazione in alternativa:

- a) in forma cartacea, via posta raccomandata presso la sede della società; la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della

segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

- b) In forma orale, attraverso la linea telefonica dedicata 085 4510574 o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In tal caso l'incontro si terrà presso un luogo protetto concordato con il Gestore delle segnalazioni.

E' disponibile una guida ai segnalanti per l'uso del canale di segnalazione.

Il segnalante, anche in caso di invio di segnalazione anonima, sarà informato in merito allo stato della segnalazione sempre attraverso la piattaforma.

Ricevimento della segnalazione

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, come indicato in precedenza.

Il Gestore per le segnalazioni ha il compito di coordinare e condurre le opportune verifiche ed accertamenti a seguito delle segnalazioni pervenute. Il Gestore è specificamente formato per l'espletamento di tale attività.

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione il Gestore rilascerà un avviso di ricevimento della segnalazione.

Laddove fosse richiesto un incontro di persona, lo stesso sarà fissato entro 10 (dieci) giorni.

Analisi e istruttoria

Il Gestore potrà chiedere al segnalante, se necessario, delle integrazioni e procederà alle necessarie verifiche.

Nel caso in cui la segnalazione da un preliminare esame sia ritenuta non fondata o manifestamente irrilevante, il Gestore Segnalazioni fornisce immediato riscontro al segnalante dell'archiviazione e delle sue motivazioni.

Possono essere ritenute fondate anche le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentono di identificare il loro autore. Tuttavia, dichiarare la propria identità agevola la valutazione di fondatezza e le successive verifiche.

Il Gestore Segnalazioni è tenuto ad informare le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ove presenti, oppure le rappresentanze sindacali aziendali o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Indagine interna

Nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta fondata, il Gestore svolge le verifiche ritenute opportune interloquendo, se necessario, con il segnalante per le opportune integrazioni o delucidazioni.

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento, il Gestore Segnalazioni fornisce un riscontro al segnalante. Al termine delle indagini interne, fornisce evidenza dei risultati a:

- Presidente del Delfino Pescara 1936 S.p.A.;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione del Delfino Pescara 1936 S.p.A..

Al termine delle attività di verifica, il Gestore Segnalazioni fornisce un feedback al Segnalante.

Nel caso pervenga una segnalazione riguardante il Gestore Segnalazioni, questaverrà gestita dal Presidente del Delfino Pescara 1936 S.p.A. e dai consiglieri di amministrazione in carica.

Sistema Sanzionatorio

A conclusione dell'attività di verifica, nel caso in cui le verifiche svolte confermino la condotta illecita, il Gestore Segnalazioni:

- informa il titolare del potere disciplinare della Società (in virtù dei poteri conferiti) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria;
- attiva l'iter decisionale in merito all'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La sanzione disciplinare applicata viene comunicata dal titolare del potere disciplinare della Società al Gestore Segnalazioni.

Nel caso invece in cui le verifiche non confermino la condotta illecita e vi sia prova che il segnalante abbia agito con dolo o colpa grave, viene informato il titolare del potere disciplinare della Società per l'applicazione delle sanzioni disciplinari in coerenza con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria.

11. SEGNALAZIONE ESTERNA

- Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto

Legislativo 24/2023;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Il canale istituito dall'ANAC garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 - Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente per la gestione.
 - L'istruzione sull'uso del canale di segnalazione esterna, l'illustrazione delle misure di protezione, i contatti, le modalità con le quali ANAC può chiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna, sono pubblicati sul sito internet www.anticorruzione.it

12. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

- La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto Legislativo 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni sopra e non è stato dato riscontro nel termine di tre mesi in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

13. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alle Segnalazioni viene archiviata, in maniera sicura e per un periodo di due anni dalla chiusura della segnalazione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Delfino Pescara 1936 e dell'Organismo di Vigilanza della Società. Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi all'identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme vigenti per la protezione dei dati personali.